



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE E IL BILANCIO

San Marino, 3 marzo 2008/1707 d.F.R.

Prot.n. 1022
Lettera uniforme

Agli Operatori Economici
Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: conservazione delle fatture relative all'interscambio commerciale con l'Italia.

La presente per informare gli operatori economici che, a decorrere dall'esercizio 2008, l'Ufficio Tributario, dopo aver espletato le incombenze relative alla vidimazione delle fatture d'acquisto o di vendita e documenti equipollenti relativi all'interscambio commerciale con l'Italia, restituirà agli operatori economici tutti gli esemplari degli stessi (Delibera del Congresso di Stato n.29 del 18 febbraio 2008).

Quanto sopra con effetto dai documenti datati 2008.

Si rammenta che le fatture d'acquisto o di vendita recanti la vidimazione operata dall'Ufficio Tributario dovranno essere conservate, ai sensi della normativa vigente, per tre anni escluso il periodo d'imposta al quale si riferiscono e, in ogni caso, fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al periodo d'imposta medesimo.

La Segreteria di Stato e l'Ufficio Tributario sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO

(Stefano Macina)